REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA STIPULATI DA EQUITALIA GIUSTIZIA SPA

(approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 luglio 2023, aggiornato nella seduta del18.12.2024)

Sommario

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione 3
Art.2 Finalità 4
Art.3 Normativa applicabile 4
Art.4 Criterio interpretativo e applicativo 5
Art.5 Rinvio esterno 5

PARTE II- REGOLE COMUNI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTOSOGLIA 5
Art.6 Criteri per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti 5
Art.7 Utilizzo di strumenti Consip 6
Art.8 Forniture di beni e affidamento di servizi di natura informatica 6
Art.9 Responsabile unico di progetto (RUP) 6
Art.10 Conflitto di interessi 7
Art.11 Decisione a contrarre 8
Art.12 Controllo sul possesso dei requisiti e verifiche a campione 9
Art.13 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive 9
Art.14 Esclusione automatica delle offerte anomale 10
Art.15 Tempi di conclusione delle procedure 10
Art.16 Stipula del contratto ed esecuzione anticipata 11
Art.17 Verifica di conformità 11

PARTE III- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 11
Art.18 Definizione 11
Art.19 Criteri di individuazione degli operatori economici 12
Art.20 La consultazione 12
Art.21 Contenuto e formalizzazione della determina 13

PARTE IV- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 14
Art.22 Definizione 14
Art.23 Avvio della procedura 14
Art.24 L'indagine di mercato 15
Art.25 Elenchi di operatori economici 16
Art.26 Negoziazione con gli operatori economici selezionati 16

PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI 17
Art.27 Entrata in vigore 17

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Equitalia Giustizia SpA (di seguito, per brevità, anche "E-GIUSTIZIA" o "la Società") è organismo di diritto pubblico e, per lo svolgimento delle attività connesse alla acquisizione di lavori, beni e servizi, che devono essere effettuate nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia, assume il ruolo di amministrazione aggiudicatrice.
2. La Società è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e l'affidamento, al livello di qualificazione che abilita all'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. La Società si è dotata di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da AgID, per la gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
4. Il presente regolamento (di seguito, "il Regolamento") disciplina l'affidamento, da parte di E-GIUSTIZIA, di appalti di beni e servizi afferenti ai settori ordinari e di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, attuando le previsioni al riguardo stabilite nel decreto legislativo 31.03.2023, n.36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* e ss. mm. e ii. (di seguito anche "il Codice dei contratti pubblici" o "il Codice dei contratti" o "il Codice").
5. Laddove non diversamente precisato, le disposizioni normative indicate nel prosieguo sono riferite alle disposizioni del Codice dei contratti.
6. Il Regolamento non disciplina:
 a. gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché gli appalti di importo inferiore a dette soglie ma per i quali sia stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, per i quali devono essere applicate le disposizioni del Codice relative alle procedure ordinarie;
 b. gli appalti esclusi di cui all'articolo 56, ivi compreso l'affidamento dei servizi legali, disciplinati da apposito regolamento aziendale;
 c. i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto, come previsto dall'articolo 13, comma 2, che comunque devono avvenire nel rispetto dei principi dell'articolo 1 (risultato), dell'articolo 2 (fiducia) e dell'articolo 3 (accesso al mercato) del Codice;
 d. acquisti c.d. "di modico valore", cioè acquisti per i quali, limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni e per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali per importi comunque non rilevanti, viene rilasciata apposita autorizzazione dal soggetto preposto, nei limiti e con le modalità stabiliti in apposito regolamento aziendale.
7. Il valore stimato dell'appalto è determinato in conformità con quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lett. c), tenuto conto che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, E-GIUSTIZIA rientra nelle "amministrazioni aggiudicatrici sub centrali", come definite all'articolo 2, comma 1, numero 3 della direttiva.

Art.2 Finalità

1. In attuazione dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e degli ulteriori principi generali stabiliti nella Parte I del Libro I del Codice, il Regolamento declina in dettaglio la disciplina contenuta negli articoli da 48 a 55 e nell'Allegato II.1 al Codice dei contratti, con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. In particolare il Regolamento disciplina, con riguardo alle disposizioni di cui al Libro II, parte I e dell'Allegato II.1 del Codice:
 a. la suddivisione in fasce di importo, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (articolo 49, comma 3);
 b. le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
 c. le modalità di costituzione e di revisione dell'elenco degli operatori economici;
 d. i criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta, a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o in altri strumenti similari gestiti da altre pubbliche amministrazioni.

Art.3 Normativa applicabile

1. L'acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni istituzionali di E-GIUSTIZIA, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e attinenti ai settori ordinari, è disciplinato dalla normativa vigente e in particolare:
 a. Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento ai principi e alle disposizioni di cui al Libro I (Parti I e II), alle norme speciali di cui al Libro II (Parte I), nonché le ulteriori disposizioni se non derogate dalle norme speciali per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 b. disposizioni extra codicistiche applicabili quali, a titolo esemplificativo, quelle in materia di testo unico della sicurezza, *spending review*, prevenzione della corruzione e trasparenza;
 c. Protocollo di legalità, Codice etico e tutte le altre disposizioni integrative del Regolamento, per quanto qui non espressamente disciplinato,

 nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici. In particolare, rimangono ferme le altre disposizioni aziendali attinenti al ciclo di vita dei contratti pubblici, alle quali soggiacciono anche gli acquisti oggetto del Regolamento.
2. Troverà altresì applicazione ogni ulteriore norma - anche di carattere regolamentare - avente carattere cogente che dovesse essere emanata successivamente all'adozione del Regolamento.
3. E-GIUSTIZIA provvederà ad aggiornare tempestivamente il Regolamento, laddove si presentassero incompatibilità tra quanto qui disciplinato e quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative o perdita dei requisiti di qualificazione.

Art.4 Criterio interpretativo e applicativo

1. In attuazione dei principi del Codice declinati all'articolo 1 (principio del risultato), articolo 2 (principio della fiducia), articolo 3 (principio dell'accesso al mercato), Equitalia Giustizia e i suoi funzionari si attengono in particolare alle seguenti regole di comportamento:

 a. Il principio del risultato (articolo 1) costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per la individuazione della regola del caso concreto: l'interesse pubblico primario è la finalità che deve essere sempre assunta nell'esercizio delle attività. L'affidamento del contratto e la sua esecuzione devono avvenire secondo efficienza, efficacia ed economicità e, pertanto, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile qualità-prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Concorrenza e trasparenza sono tutelate come mezzo in vista del raggiungimento del risultato.

 b. Nel perseguimento del principio di risultato, Equitalia Giustizia valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale del funzionario, nella reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della Società, dei suoi funzionari e degli operatori economici (articolo 2).

 c. Nell'individuare gli operatori economici con i quali procedere ad affidamento diretto o avviare una procedura negoziata, si attua in particolare il principio di accesso al mercato (articolo 3). Il principio deve essere garantito agli operatori economici secondo le modalità indicate dal Codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità.

Art.5 Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento e nel Codice dei contratti pubblici:

 a. alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

 b. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

PARTE II- REGOLE COMUNI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTOSOGLIA

Art.6 Criteri per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti

1. Principio generale dell'affidamento dei contratti disciplinati dal Regolamento è quello della rotazione, che può essere derogato solo nei casi consentiti dal Codice e di seguito declinati.
2. In applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi.
3. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione gli affidamenti vengono ripartiti nelle seguenti fasce di valore economico (IVA esclusa). Il

divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo:

a. da euro 5.000 fino a euro 39.999;

b. da euro 40.000 fino a euro 139.999;

c. da euro 140.000 fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE:

d. da euro 215.000 fino a euro 499.999;

e. da euro 500.000 fino alla soglia di rilevanza comunitaria.

4. Il principio di rotazione non si applica:

 a. in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. Le tre condizioni devono coesistere. In tal caso il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

 b. in caso di procedure negoziate senza bando, quando l'indagine di mercato di cui all'Art.24 del Regolamento sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

 È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000.

Art.7 Utilizzo di strumenti Consip

1. Gli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi mediante strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica Amministrazione avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.
2. È facoltà della Società avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip SpA per l'acquisto di beni e servizi per i quali l'obbligo non sussiste.
3. Gli affidamenti tramite negoziazione su MePa sono espletati mediante le procedure di cui alla PARTE III- e alla PARTE IV- del Regolamento.

Art.8 Forniture di beni e affidamento di servizi di natura informatica

1. I servizi di natura informatica, strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali di E-GIUSTIZIA, sono forniti da Sogei SpA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n.136 e dall'articolo 4.4 dello statuto sociale.

Art.9 Responsabile unico di progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, E-GIUSTIZIA nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 e all'Allegato I.2 del Codice.

2. I riferimenti al RUP contenuti nel Regolamento si intendono estesi ai responsabili del procedimento per fasi, eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Codice.
3. Nell'individuazione della procedura da seguire il RUP assicura l'obiettivo della massima semplificazione e tempestività, limitando gli oneri a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria e garantendo, al contempo, la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale, al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.
4. Nel caso di dubbio sulla sussistenza di un interesse transfrontaliero, la verifica è fatta mediante pubblicazione di un avviso di pre-informazione ai sensi dell'articolo 81, per almeno quindici giorni, oppure di un avviso di pre-informazione cumulativo riferito agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ciascun anno solare. La sussistenza di un interesse transfrontaliero è valutata in presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi di pre-informazione.
5. Nei contratti per i quali sia stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, che deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione il RUP, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia, tiene conto, a titolo esemplificativo:
 a. del luogo dell'esecuzione (più vicino o più lontano dalle frontiere, con ricadute sul possibile interesse degli operatori dei paesi confinanti) in combinazione con il valore economico dell'appalto (più il valore economico è limitato e più potrà essere ragionevolmente escluso l'interesse di imprese straniere a concorrere alla aggiudicazione);
 b. delle caratteristiche tecniche dell'appalto e delle caratteristiche specifiche dei beni o servizi in causa (se si tratta di prestazioni che pochi operatori a livello comunitario sono in grado di eseguire, l'interesse transfrontaliero alla partecipazione può essere considerato *in re ipsa*);
 c. della pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi a oggetto contratti analoghi, per oggetto e per importo, tenendo eventualmente conto dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri.
6. Per i contratti sottosoglia (ma non a ridosso della soglia) la cui esecuzione è lontano dalle frontiere, è ragionevole presumere la mancanza di interesse transfrontaliero alla partecipazione, fatto salvo il ricorrere di altre specifiche circostanze, quali quelle indicate a titolo esemplificativo alle lettere b) e c) del comma precedente.
7. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui al Regolamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente, ai sensi dell'articolo 51.

Art.10 Conflitto di interessi

1. Ai sensi dell'articolo 16 quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può

essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi.

2. Il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della Società, che interviene nella procedura di aggiudicazione ed esecuzione con compiti che implicano l'esercizio della funzione amministrativa, con esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato.
3. Il conflitto di interessi si determina le volte in cui il soggetto al quale è affidata la funzione di cura dell'interesse aziendale si trova, al contempo, a essere titolare di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato.
4. Il soggetto che versa in conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura e a darne comunicazione al superiore gerarchico, il quale valuta la specifica situazione e adotta le misure più idonee, tenuto conto del caso concreto e delle peculiarità della specifica struttura organizzativa.
5. Il superiore gerarchico destinatario sella segnalazione valuta espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e risponde per iscritto al segnalante, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del soggetto.
6. Nel caso sia necessario sollevare il soggetto dall'incarico, lo stesso viene affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero, in caso di carenza di dipendenti professionalmente idonei, il superiore gerarchico avoca a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il superiore gerarchico e/o i Responsabili di funzione a diretto riporto dell'Amministratore delegato, le iniziative da assumere sono valutate dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
7. Per ogni affidamento, il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con dichiarazione scritta acquisita agli atti della Società e comunicare al superiore gerarchico le eventuali circostanze sopraggiunte che determinino l'insorgenza di un potenziale conflitto di interesse, astenendosi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura e aggiornando, se presente, la dichiarazione sul conflitto di interesse acquisita agli atti della Società.
8. Il RPCT effettuerà verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, per controllare la veridicità.
9. Il controllo è avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni (per esempio, al verificarsi di situazioni di rischio corruzione) o in caso di segnalazione da parte di terzi.
10. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della Società.

Art.11 Decisione a contrarre

1. L'acquisizione di beni e servizi è avviata mediante presentazione di una formale richiesta di acquisto (RdA) con le modalità stabilite in apposita circolare aziendale e deve contenere tutte le informazioni, nonché tutti i documenti a corredo, necessari e utili per l'avvio della procedura di affidamento.

2. La decisione che la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 17, adotta prima dell'avvio delle procedure di affidamento è presa - sulla base della RdA formalizzata - mediante determina dal soggetto in possesso del relativo potere di spesa.

Art.12 Controllo sul possesso dei requisiti e verifiche a campione

1. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'articolo 52, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. Le verifiche sono di regola svolte annualmente su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro compiuti nell'anno precedente, individuato con modalità predeterminate ogni anno. In presenza di particolari esigenze (quali per esempio un numero significativo di affidamenti con durata inferiore all'anno), le verifiche potranno essere svolte con periodicità inferiore.
3. Laddove, in caso di verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
 - alla risoluzione del contratto,
 - all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
 - alla comunicazione all'ANAC
 - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:
 a. comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
 b. valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
 c. propone l'adozione all'organo competente di un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art.13 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. Ai fini dell'esonero della garanzia definitiva il RUP potrà valutare, motivando esaustivamente al riguardo, tra l'altro:
 a. la notoria affidabilità del contraente;
 b. l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 c. l'esecuzione istantanea (p.e. forniture di beni) o la breve durata del contratto (prestazione di servizi).

Art.14 Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Ai sensi dell'articolo 54, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 si prevede, negli atti di gara, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Negli atti di gara viene indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. del Codice, ovvero lo stesso è selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti diretti.
4. In ogni caso può essere valutata la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art.15 Tempi di conclusione delle procedure

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice, nei termini seguenti:
 a. quattro mesi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita;
 b. tre mesi, ove sia utilizzato il criterio del minor prezzo.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento della stazione appaltante e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
6. Pur avuto presente che il Codice dei contratti non prevede tempi di conclusione per gli affidamenti diretti, in applicazione del principio del risultato (articolo 1) si stabilisce che, qualora il RUP ritenga necessario procedere preliminarmente all'adozione di una determina a contrarre e, all'esito della procedura, alla determina di affidamento, detta procedura deve essere conclusa nel termine di due mesi. Il termine decorre dalla data di adozione della determina a contrarre, fino all'affidamento. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare il suddetto termine, per un periodo massimo di un mese.

Art.16 Stipula del contratto ed esecuzione anticipata

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso.
3. Non trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, al momento della stipula l'appaltatore assolve l'imposta di bollo *una tantum*, secondo i valori, con le modalità di calcolo e versamento indicati nell'Allegato I.4 al Codice.
5. Dopo la verifica dei requisiti e nelle more della stipulazione del contratto, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, si applica l'articolo 50, comma 6.

Art.17 Verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità con le prestazioni contrattuali.
2. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

PARTE III- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Art.18 Definizione

1. Affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata

discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50.

2. L'affidamento diretto di servizi e forniture è limitato agli appalti di valore inferiore a euro 140.000, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Art.19 Criteri di individuazione degli operatori economici

1. Il RUP procede con informalità e massima tempestività a individuare il contraente o gli operatori economici da interpellare, consultando i cataloghi e gli operatori presenti nel MePa o con modalità alternative ritenute più opportune, ferma restando la possibilità di procedere alla preventiva pubblicazione di un avviso di indagine di mercato qualora particolari esigenze lo rendessero necessario.
2. Gli operatori da interpellare devono essere scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:
 a. per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul sito internet;
 b. per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
 c. per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.

Art.20 La consultazione

1. Fermo restando che l'affidamento diretto non necessita di preventiva consultazione di più operatori economici, il RUP può procedere a una consultazione informale, di norma di due operatori economici, per i casi di appalti di importo pari o superiore a euro 40.000.
2. Anche per importi pari o superiori a euro 40.000, non si procede a consultazione di più operatori qualora la stessa non risulti efficace in relazione al mercato di riferimento (per esempio per infungibilità del fornitore) ovvero alle caratteristiche della prestazione (per esempio, forniture standardizzate) o per la tipologia di acquisto (per esempio, nel caso di acquisizione mediante ordine su MePa al prezzo più basso, oppure previa comparazione delle offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo).
3. La consultazione viene avviata con la trasmissione di una richiesta di preventivo, che riporta chiaramente le informazioni necessarie a permettere agli operatori economici di formulare il preventivo e che riporta i seguenti elementi essenziali:
 a. oggetto della prestazione, durata e importo stimato dell'affidamento;
 b. requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
 c. documentazione da produrre e modalità di presentazione;
 d. criteri di valutazione del preventivo;
 e. termine per la presentazione del preventivo,

f. nominativo del RUP.

Alla richiesta di preventivo sono di norma allegati:

(i) modello di dichiarazione per la consultazione;

(ii) (eventuale) schema di preventivo.

4. I preventivi sono acquisiti agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione degli stessi.
5. Nel caso di affidamento effettuato tramite MePa, si utilizzerà ordinariamente lo strumento dell'ordine di acquisto (ODA), anche all'esito del confronto delle offerte presenti sulla vetrina MePa, ovvero della trattativa diretta (TD).

Art.21 Contenuto e formalizzazione della determina

1. La determina è resa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 17, comma 2 e contiene almeno le seguenti informazioni:
 a. motivazione che giustifica l'acquisto, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
 b. l'oggetto dell'affidamento;
 c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 d. relativa copertura contabile;
 e. procedura di scelta del contraente con indicazione delle relative ragioni nel caso di mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip SpA e con adeguata motivazione avuto riguardo alla mancanza di interesse transfrontaliero certo;
 f. numero dei preventivi da richiedere ovvero richiesti;
 g. il contraente scelto unitamente alle ragioni della sua scelta, dando atto dei criteri di individuazione adottati e delle ragioni della scelta del contraente
 h. i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 i. nominativo del RUP e, laddove necessario ai sensi dell'articolo 114, del direttore dell'esecuzione (DEC).
2. La determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante atto unico che contenga almeno le seguenti informazioni:
 a. motivazione che giustifica l'acquisto, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
 b. l'oggetto dell'affidamento;
 c. importo dell'affidamento e valutazione di congruità del prezzo;
 d. relativa copertura contabile;
 e. procedura di scelta del contraente con indicazione delle relative ragioni nel caso di mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip SpA e con adeguata motivazione avuto riguardo alla mancanza di interesse transfrontaliero certo;

f. dati dell'affidatario scelto, dando atto dei criteri di individuazione adottati e delle ragioni della relativa scelta;

g. possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di carattere generale e, laddove richiesti, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

h. nominativo del RUP e, laddove necessario ai sensi dell'articolo 114, del DEC.

PARTE IV- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art.22 Definizione

1. Procedura negoziata è la procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici dalla stessa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. La procedura negoziata senza bando è esperita per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.

Art.23 Avvio della procedura

1. La procedura prende avvio con determina a contrarre che reca almeno le seguenti informazioni:
 a. motivazione che giustifica l'acquisto, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
 b. oggetto dell'affidamento e caratteristiche dei beni o servizi oggetto dell'appalto;
 c. importo massimo stimato dell'affidamento
 d. relativa copertura contabile e inserimento nel Piano dei fabbisogni acquisitivi (numero CUI);
 e. procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni della scelta, ivi compreso il caso di mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip SpA e con adeguata motivazione avuto riguardo alla mancanza di interesse transfrontaliero certo;
 f. eventuale suddivisione in lotti dell'appalto ovvero motivazione della mancata suddivisione;
 g. criteri di individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato condotta con le modalità di cui all'Art.24 o della consultazione degli elenchi di cui all'Art.25 del Regolamento;
 h. criteri per la selezione degli operatori economici;
 i. criteri per la selezione delle offerte;
 j. principali condizioni contrattuali;
 k. nominativo del RUP e, laddove necessario ai sensi dell'articolo 114, del DEC.

Art.24 L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'indagine di mercato si svolge secondo principi di adeguatezza e proporzionalità tenendo, in particolare, conto dell'esigenza di rispettare il termine massimo indicato all'Art.15 del Regolamento.
2. L'indagine è avviata mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito di E-GIUSTIZIA, nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. In ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, possono essere previste forme aggiuntive di pubblicità dell'avviso.
3. L'avviso di indagine di mercato indica:
 a. il valore dell'affidamento;
 b. gli elementi essenziali del contratto;
 c. i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 d. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 e. i criteri di selezione degli operatori economici;
 f. le modalità per comunicare con E-GIUSTIZIA.
4. Nel caso cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
5. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
 b) maggiore reputazione dell'operatore economico, una volta reso operativo dall'ANAC il monitoraggio digitale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 109;
 c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
 d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
6. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al comma precedente è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art.25 Elenchi di operatori economici

1. In alternativa all'indagine di mercato, possono essere utilizzati elenchi di operatori economici. In tal caso:
 a. la consultazione dell'Elenco di E-GIUSTIZIA, laddove istituito, avviene individuando la rosa degli operatori iscritti per la categoria merceologica o settore di servizio e per la fascia di importo congrua in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello occorrente, applicando il criterio della rotazione;
 b. la rosa di operatori da inviare alle procedure espletate tramite MePa è individuata, attraverso la piattaforma medesima, nell'ambito degli iscritti nella categoria merceologica e per la fascia di importo di riferimento, congrua in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello occorrente, applicando il criterio della rotazione.

Art.26 Negoziazione con gli operatori economici selezionati

1. All'esito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi il RUP redige apposito verbale - nel quale dà conto delle risultanze - e trasmette agli operatori economici selezionati la richiesta di offerta.
2. La trasmissione della richiesta di offerta avviene mediante la piattaforma telematica di negoziazione in uso ad E-GIUSTIZIA ovvero, nel caso di procedura espletata tramite MePa, mediante lo strumento della richiesta di offerta (RdO) ovvero della trattativa diretta (TD) in caso di invito di un solo operatore economico.
3. La richiesta di offerta deve contenere almeno i seguenti elementi:
 a. oggetto della prestazione, durata e importo stimato dell'affidamento;
 b. requisiti richiesti per la partecipazione;
 c. criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo;
 d. condizioni contrattuali (anche mediante rinvio ad apposito documento allegato alla richiesta di offerta);
 e. termine e modalità per la presentazione delle offerte,
 f. termine di validità delle offerte;
 g. nominativo del RUP e, laddove occorrente, del DEC.

 La richiesta di offerta è accompagnata dai seguenti allegati:

 (i) schema di dichiarazione per la partecipazione e/o DGUE;

 (ii) (eventuale, nel caso di OEPV) schema di offerta tecnica;

 (iii) schema di offerta economica (laddove si intendano chiedere informazioni aggiuntive rispetto alla scheda generata automaticamente dal Sistema);

 (iv) schema di contratto e capitolato tecnico (in caso di affidamento non effettuato tramite MePa) ovvero condizioni particolari di contratto e capitolato tecnico (eventuale, nel caso di affidamento tramite MePa).

PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 Entrata in vigore

1. Il Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore e acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il precedente *Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria stipulati da Equitalia Giustizia SpA*, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26.04.2018 e in vigore dal 30.04.2018, è abrogato e continua ad applicarsi esclusivamente alle procure avviate entro il 30.06.2023 e ai relativi contratti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure in relazione alle quali, alla data del 01.07.2023, siano stati già inviati gli avvisi a presentare i preventivi o le offerte.